

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
34	Edilizia e immobiliare	17/02/2017	BONUS SULL'ACQUISTO CASE DELLE IMPRESE (L.De stefani)	2
33	Edilizia e immobiliare	17/02/2017	"BONUS CASA 2017", ONLINE LA GUIDA AGLI SCONTI FISCALI	3
1	Economia e fisco	17/02/2017	IL "SALVA-RISPARMIO" E' LEGGE (D.Colombo)	4
Testata: ITALIA OGGI				
36	Appalti e lavori pubblici	17/02/2017	APPALTI, LE REVISIONI PERICOLOSE (A.Mascolini)	6
30	Economia e fisco	17/02/2017	L'INDUSTRIA 4.0 TROVA ARIA (C.De stefanis)	9
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	17/02/2017	PAGAMENTI PA, QUESTIONE MAI RISOLTA. IL TRUCCO DEGLI ENTI: RITARDARE (A PIACERE) L'EMISSIONE DEL SAL	10
1	Appalti e lavori pubblici	17/02/2017	NO ALLA REVISIONE DEL SUBAPPALTO: GLI IMPIANTISTI SCHIERATI CONTRO IL CORRETTIVO	12
1	Appalti e lavori pubblici	17/02/2017	MILLEPROROGHE/2. SBLOCCATO IL PIANO ASSUNZIONI ANAS: MILLE NUOVI DIPENDENTI ENTRO LA FINE DEL 2019	13

Edilizia. La detrazione del 50% dell'Iva pagata sugli immobili di classe energetica A o B è stata prorogata per tutto il 2017

Bonus sull'acquisto case delle imprese

Luca De Stefani

■ Sarà di nuovo possibile utilizzare l'agevolazione, in vigore per tutto il 2016, relativa alla detrazione dall'Irpef del 50% dell'Iva pagata sull'acquisto di unità immobiliare a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese (articolo 1, comma 56, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Questa proroga è contenuta nel maxi emendamento al Milleproroghe approvato ieri da Palazzo Madama e che ora andrà alla Camera.

Con questa proroga, quindi, i periodi agevolati per beneficiare della detrazione del 50% dell'Iva sugli acquisti di abitazioni (anche non da adibire ad abitazione principale) e delle relative pertinenze è tutto il 2016 e da una lettura complessiva della norma modificata dovrebbe essere coperto tutto il 2017, salvo indicazioni di

segno contrario e penalizzanti per il contribuente che dovessero arrivare in via interpretativa dall'amministrazione finanziaria e che dovessero limitare la portata dell'intervento sul 2017 ai soli periodi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe.

In questi periodi, devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell'Iva (anche in parte). Non rileva il fatto che l'acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017).

Si ritiene che se la fattura è di 110 euro, di cui 100 di imponibile e 10 di Iva, e il pagamento nei due periodi agevolati è di 10 euro, non si possa imputare questo pagamento solo all'Iva e detrarre 5 euro.

L'importo della detrazione va suddiviso in dieci anni, a parte dal periodo "in cui sono state sostenute", cioè pagate, le spese.

Relativamente alla verifica dell'effettuazione, nei due periodi agevolati, sia del rogito di acquisto e sia del pagamento, va detto che la norma prevede che solo l'acquisto (atto notarile) debba essere "effettuato" in questi periodi.

La norma, quindi, non pone vincoli temporali alle date dei pagamenti delle fatture di acquisto (le quali comprendono l'Iva da detrarre al 50%).

Seguendo la norma, quindi, sembrerebbero agevolabili tutti i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2016 (non quelli precedenti, perché la disposizione non esisteva) e anche quelli successivi al 31 dicembre 2017.

Quindi, una volta fatto il rogito nei periodi agevolati, il principio di cassa servirebbe solo per stabilire l'anno da cui

far partire la rateizzazione decennale della detrazione del 50% dell'Iva pagata.

In realtà, secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E, risposta 7.1, è necessario che anche "il pagamento dell'Iva avvenga" nei periodi agevolati.

Si concorda con l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, invece, relativamente agli acconti versati nei periodi agevolati, per rogiti che vengono effettuati al di fuori degli stessi.

In questi casi, infatti, il bonus non spetta "perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare entro" questi periodi.

Relativamente agli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nei periodi agevolati, infine, il bonus non spetta (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.3), perché la norma non era in vigore nel 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | L'ESEMPIO

Si ritiene che se la fattura è di 110 euro, di cui 100 di imponibile e 10 di Iva, e il pagamento nei due periodi agevolati è di 10 euro, non si possa imputare questo pagamento solo all'Iva, detrarre 5 euro

02 | LE RATE

L'importo della detrazione va suddiviso in dieci anni, a parte dal periodo "in cui sono state sostenute", cioè pagate, le spese.

03 | L'ACQUISTO

Nei due periodi agevolati, sia del rogito di acquisto e sia del pagamento, la norma prevede che solo l'acquisto (atto notarile) debba essere "effettuato" in questi periodi

I TEMPI

La norma prevede che l'acquisto vada effettuato nei periodi agevolati
Irrilevante il momento del pagamento

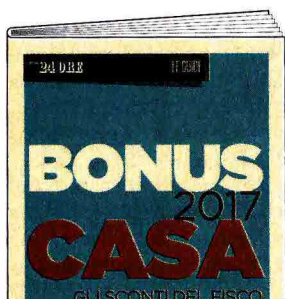


LE INIZIATIVE

Web

EBOOK

«Bonus Casa 2017», online la guida agli sconti fiscali



Un ebook per fare il punto su tutti i bonus per i lavori in casa, che sono numerosi e articolati. Con detrazioni sulla casa (lavori, ristrutturazioni, acquisti di mobili) che possono raggiungere l'85 per cento. Una percentuale a cui si può arrivare, dopo le novità introdotte con la legge di Bilancio 2017, e fino al 2021, per gli interventi di prevenzione antisismica sulle parti comuni condominiali. Così come viene allargato anche il vantaggio fiscale per la riqualificazione energetica, che può arrivare al 75%, sempre in condominio. Confermate, poi, le detrazioni del 50% e del 65% (ma solo per le spese effettuate nel 2017) per il recupero edilizio, il risparmio energetico effettuati sulle singole unità immobiliari e il "bonus mobili". Sconti fiscali elevati, distribuiti dalla muratura agli impianti passando per la riqualificazione energetica e l'arredamento, per spingere gli italiani a ristrutturare casa o riqualificare l'appartamento o anche l'intero edificio condominiale in chiave ambientale, di risparmio energetico e di sicurezza sismica, migliorando la qualità della vita a costi ragionevoli.

La guida, disponibile online (3,59 euro, gratis per

gli abbonati), passa in rassegna tutte le possibilità e gli adempimenti necessari per ottenere i benefici fiscali per gli interventi relativi a casa e arredo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gentiloni: più sicurezza per famiglie e imprese - Attesa sul mercato per i 13 miliardi di bond garantiti

Il «salva-risparmio» è legge

Via libera alle nuove regole su ricapitalizzazioni e burden sharing

Si è definitivo della Camera al decreto «salva-risparmio» che crea una dote di 20 miliardi per consentire allo Stato di supportare le banche in carenza di liquidità o con problemi di ricapitalizzazione. «Un passo avanti per garantire più sicurezza a famiglie e imprese» ha commentato il premier Gentiloni. In attesa degli aumenti di capitale, il mercato guarda ai 13 miliardi di bond garantiti emessi dal Mps, Popolare Vicenza e Veneto Banca. **Colombo e Ferrando** ▶ pagina 3

Lo «scudo» è legge, ora banche in campo

Ok della Camera al decreto salva-risparmio - Gentiloni: più sicurezza per famiglie e imprese

Davide Colombo

ROMA

Lo scudo salva-risparmio va in Gazzetta ufficiale e ora la parola passa alle banche che vorranno, o dovranno, chiedere garanzie pubbliche sulle operazioni straordinarie di liquidità o un intervento dello Stato per le ricapitalizzazioni precauzionali.

L'attenzione a questo punto è tutta sul Monte dei Paschi, per il quale è previsto un intervento del Tesoro con 6,6 miliardi, mentre in seconda battuta potrebbe toccare alle banche venete per le quali l'ad di Popolare Vicenza, Fabrizio Viola, ha spiegato al nostro giornale che l'ipotesi di un intervento pubblico è al vaglio. Dopo il voto finale di ieri alla Camera sul decreto (246 i sì che arrivano dopo una doppia fiducia) il presidente del Consiglio ha salutato il provvedimento come «un passo avanti per garantire più sicurezza economica a famiglie e imprese». In campo c'è una dote da 20 miliardi che Bankitalia in sede di audizione parlamentare, un mese fa, ha giudicato «ampiamente sufficiente» per la soluzione dei problemi ancora aperti. Mentre ancora negli ultimi giorni il ministro Pier Carlo Padoa-Schioppa ha mandato più di un invito agli istituti a muoversi «ora che tutti gli strumenti sono

in campo» per poi procedere al progressivo smaltimento degli 80 miliardi di sofferenze nette che pesano sui bilanci.

Durante l'iter parlamentare per la conversione in legge, via Nazionale ha nel frattempo chiuso il lungo percorso di salvataggio di tre delle quattro banche in dissesto che erano state poste in risoluzione il 22 novembre del 2015 dopo diversi mesi di commissariamento. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti sono state formalmente cedute a Ubi Banca, mentre la trattativa per il passaggio della Nuova CariFerrara a Bper va avanti. Operazioni che rendono necessario per il Fondo nazionale di risoluzione sostenere ulteriori oneri, il cui valore residuo ammonta a 1,5 miliardi. Per questo Bankitalia ha disposto il richiamo di due quote contributive di pari ammontare, quote che le banche, grazie alle nuove norme approvate, potranno versare entro i prossimi 5 anni.

Tornando alla conversione in legge, sono poche le modifiche apportate in Parlamento su un testo a elevata complessità tecnica e i cui contenuti erano stati in buona parte concordati con le autorità europee. Il compromesso che ha suscitato le polemiche maggiori è quello sulla cosiddetta

«black list» dei debitori delle banche in crisi: non saranno resi noti i nomi mai «profili di rischio e meriti di credito» di chi ha ricevuto prestiti sopra l'1% del patrimonio netto delle banche che chiedono il sostegno pubblico.

L'altra novità importante riguarda l'applicazione del burden sharing: sarà attenuato attraverso il riacquisto delle azioni in cambio di bond senior solo per le obbligazioni subordinate

LA «BLACK LIST»

Passa il compromesso sulla lista dei debitori degli istituti in crisi: nessun nome ma profili di rischio di chi ha ricevuto prestiti sopra l'1% del patrimonio netto

acquistate prima dell'entrata in vigore del bailin, ovvero il 1° gennaio 2016. Prevista anche una misura anti-speculatori, con un limite al riacquisto delle azioni che il risparmiatore ottiene con l'applicazione del burden sharing fissato al prezzo di acquisto dei bond subordinati, non al loro valore nominale. Definiti poi i criteri di valorizzazione delle azioni delle banche che chiedono la ricapitalizzazione a seconda che siano quotate o meno e definiti anche i possibili tetti alle

remunerazioni dei manager degli istituti che vanno in ricapitalizzazione pubblica. Il richiamo, ha sottolineato il sottosegretario Pier Paolo Baretta, è alle norme Ue che prevedono «una retribuzione al massimo di quindici volte il salario medio nazionale dello Stato membro (o di dieci volte il salario medio della banca). Il salario medio italiano corrisponde a circa 28 mila euro, moltiplichiamo per 15 dà circa 450 mila euro».

Per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione si riaprono fino a fine maggio i termini per accedere al meccanismo forfettario di ristoro all'80%, possibilità estesa anche a chi ha ricevuto i bond da coniugi, conviventi more uxorio o parenti fino al secondo grado. E il prezzo pagato per i bond non sarà più conteggiato nel tetto a 100 mila euro per il patrimonio mobiliare. Infine: cambiano i termini per il versamento del canone in capo a tutte le banche che trasformano le Dta, le imposte anticipate qualificate, in crediti d'imposta. La modifica consente di far valere per l'esercizio 2016 quanto versato a luglio scorso. Il canone è dovuto fino al 2030. Prevista anche per le Bcc la piena trasformabilità delle Dta fino al 2015 in credito d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La questione bancaria

IL DECRETO

Le misure chiave

Via alle operazioni di liquidità con garanzia pubblica e alle ricapitalizzazioni precauzionali dello Stato

Il tetto ai manager

Remunerazione non oltre i 450mila euro per i vertici delle banche salvate dallo Stato

I numeri

LE RISORSE

Il decreto «salva-risparmio» stanzia fino a 20 miliardi di debito aggiuntivo per le «ricapitalizzazioni precauzionali» e le garanzie sulle operazioni di liquidità e fissa le regole su burden sharing

MPS

Per coprire l'operazione di ricapitalizzazione precauzionale da 8,8 miliardi del Monte dei Paschi di Siena, lo Stato – grazie agli strumenti del decreto «salva-risparmio» – dovrebbe versare 6,6 miliardi.

STANZIAMENTO MASSIMO

20 miliardi

L'INTERVENTO STATALE

6,6 miliardi

FONDO DI RISOLUZIONE

Bankitalia ha chiuso il lungo percorso di salvataggio di tre delle quattro banche in dissesto. Operazioni che richiedono per il Fondo nazionale di risoluzione ulteriori oneri, il cui valore residuo ammonta a 1,5 miliardi.

BANCHE IN RISOLUZIONE

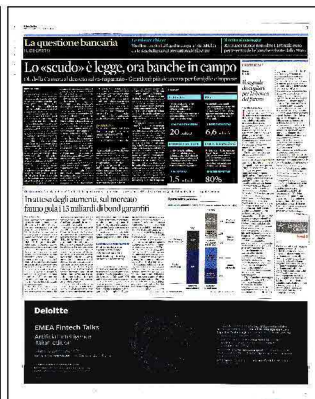
Per le banche in risoluzione sono riaperti i termini fino al 31 maggio 2017 per aderire ai rimborsi forfettari dell'80% dovuti ai clienti dei 4 istituti di credito (Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti, Cariferrara).

L'INCREMENTO

1,5 miliardi

RIMBORSI FORFETTARI

80%



Il primo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici oggi all'esame del cdm

Appalti, le revisioni pericolose Riforma 2016 a rischio con l'introduzione delle modifiche

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici oggi in consiglio dei ministri per una prima informativa, con contestuale avvio della consultazione pubblica con gli operatori del settore; forti perplessità dal parlamento che teme il superamento dei principi fondamentali della riforma del 2016. È questa la sintesi della situazione riguardante il primo correttivo del codice dei contratti pubblici che dovrà essere portato a termine entro il 19 aprile e sul quale il ministro Graziano Delrio ha riferito mercoledì nel corso dell'audizione svolta presso le commissioni riunite ambiente e lavori pubblici di Camera e Senato.

Sui contenuti dello schema, che circola da una settimana, in realtà il ministero aveva chiarito già una settimana fa che si trattava di un «testo aperto» e non definitivo. E mercoledì ne ha dato conferma anche il ministro delle infrastrutture che ha ribadito che la bozza diffusa il 9 febbraio rappresentava solo «un testo preliminare, non essendo ancora passata dal consiglio dei ministri e avendo davanti a se ancora diversi passaggi». Più certezza si avrà soltanto

a valle della pubblicazione del testo che avverrà oggi da parte della presidenza del consiglio che avvierà la consultazione pubblica.

Poi, una volta sentita l'Anac, sarà necessario acquisire il parere della Conferenza unificata e delle regioni, delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Il tutto entro la scadenza del 18 aprile. Complessivamente il lavoro non è affatto semplice come è risultato chiaro anche dal dibattito parlamentare svoltosi mercoledì in commissione.

Un attacco piuttosto duro è arrivato dal relatore della legge delega e del decreto 50 in senato, Stefano Esposito che non ha nascosto quello che ha definito il suo «profondo imbarazzo per un testo che supera in molti punti le indicazioni della delega» fra cui le deroghe concernenti l'appalto integrato «che rimettono in discussione la centralità del progetto», un argomento toccato anche da altri esponenti della maggioranza, oltre che dell'opposizione.

Su questo argomento il ministro ha replicato sottolineando che non c'è alcun ribaltamento del principio per cui si va in gara con il progetto esecutivo (che ha determinato «un aumento degli incarichi di progettazioni del 50%») e che la volontà è stata quella di utilizzare l'appalto integrato alle

sole «amministrazioni che al momento di entrata in vigore del codice avevano già un progetto approvato; si tratta quindi di un'apertura per casi limitati e definita nel tempo».

Altro tema delicato è quello del subappalto per il quale il ministro ha precisato che la proposta di tornare al limite del 30% sulla sola categoria prevalente è stato previsto perché «c'è una sentenza della Corte europea».

Sulla questione della qualificazione delle stazioni appaltanti la relatrice della legge delega e del codice, Raffaella Mariani, ha evidenziato che «si ampliano le stazioni appaltanti che si autocertificano, il che non è corretto perché va nella direzione opposta a quella prefissata con il codice e cioè la riduzione e aggregazione delle stazioni appaltanti».

Critiche e perplessità un po' da tutti i gruppi parlamentari sono poi giunte sulla disciplina delle deroghe per la protezione civile (che andrebbero ben definite), sui fondi per la progettazione e sui ritardi nell'attuazione del codice, elemento sul quale il ministro ha ammesso che «ci sono sicuramente degli aspetti su cui sono in ritardo, imputabili alla necessità di coordinamento con gli altri ministeri: infatti sono alla quarta revisione che torna in dietro dal Mef».

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali

E una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti

Cdc: le stazioni appaltanti devono usare modelli e bandi-tipo

Cattiva amministrazione terreno per la corruzione

Procedimenti più trasparenti, riduzione delle stazioni appaltanti e delle deroghe. È questa la ricetta per contenere e ridurre il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici che il procuratore generale della Corte dei conti, Claudio Galtieri, ha proposto nella sua relazione di apertura dell'anno giudiziario (si veda *ItaliaOggi* del 14 febbraio 2017).

Il sistema corruttivo si annida, ad avviso di Galtieri, «in maniera particolarmente consistente negli appalti pubblici», ma occorre fare attenzione e distinguere fra la corruzione della criminalità organizzata da quella, invece, diffusa, costituita da singoli (o anche plurimi) comportamenti, legati a singole persone. Nel primo caso, ha affermato il procuratore generale, pur essendo più strutturata, in quanto pianificata e programmata in tutti i dettagli, può essere oggetto di un'azione di contrasto diretta altrettanto pianificata e programmata (ad esempio utilizzando le informazioni delle diverse banche dati).

Ben diverso è invece il caso della corruzione che riguarda le singole persone. In questi casi l'azione di contrasto difficilmente può essere diretta, pianificata e programmata, ma deve essere pensata e realizzata in maniera diversa, con strumenti indiretti e trasversali. Quindi gli strumenti devono essere di carattere generale e riguardare le regole e i procedimenti. Da qui le indicazioni a favore della trasparenza, della semplificazione e della tempestività dei procedimenti. Non solo: è necessario anche procedere con «la limitazione delle deroghe, con la riduzione dei centri decisionali e la rotazione dei funzionari ad essi addetti».

Una particolare attenzione viene dedicata dal procuratore generale della Corte dei conti anche alla standardizzazione dei modelli, sulla scia delle indicazioni che anche nel decreto 50/2016, per i contratti pubblici, sono state fornite in termini di contratti-tipo e bandi-tipo. In particolare, per Galtieri è necessaria «l'utilizzazione di atti-tipo e di modelli operativi standardizzati che siano attentamente adeguati all'esigenza da soddisfare, la valutazione esterna dei profili economici sia iniziali sia in corso di esecuzione dei contratti».

Poi c'è anche il tema dei conflitti di interessi e dei controlli sull'operato dei funzionari, per cui occorrono interventi per «l'applicazione consistente e rigorosa di sistemi di incompatibilità atti a prevenire conflitti di interesse, la predisposizione di controlli esterni su atti e attività, non solo nelle fasi procedurali ma soprattutto sulle modalità di esecuzione degli appalti (che più facilmente vengono strumentalizzate per fini illeciti) sui risultati conseguiti e sui costi finali». Ad avviso della corte dei conti, con questi controlli, utilizzati in maniera integrata e continuativa, «oltre ad emergere le anomalie, possono, in tempi medio-lunghi, ottenersi anche risultati positivi in termini di deterrenza».

Esiste quindi un nesso molto stretto fra contrasto alla corruzione e battaglia contro la cattiva amministrazione. Gli strumenti individuati sono in buona parte già compresi nei piani anticorruzione e nei piani della trasparenza, c'è però il problema che «spesso incontrano difficoltà di concreta attuazione per insufficienza delle risorse necessarie».

—© Riproduzione riservata—

ANCHE SE LA MANDANTE HA PIÙ REQUISITI

Ati, alla mandataria il grosso dell'esecuzione

In un raggruppamento temporaneo (Ati) la mandataria deve svolgere la prestazione in misura maggioritaria anche se possiede meno requisiti della mandante; i raggruppamenti sovrabbondanti non sono vietati in senso assoluto. E quanto afferma il Consiglio di stato (sentenza 8 febbraio 2017, n. 560 della quinta sezione) rispetto a una questione che riguardava la presunta illegittimità della partecipazione di un raggruppamento in cui la mandante era in

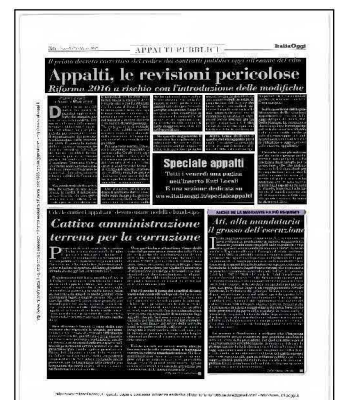
possesso di requisiti di partecipazione (di capacità economico-finanziaria) in misura maggioritaria rispetto alla mandataria in asserita violazione di quanto disposto dall'art. 275, comma 2, del dpr n. 207 del 2010 e del punto 6.1.3 del disciplinare di gara; inoltre si discuteva del fatto che entrambi i partecipanti al raggruppamento erano autonomamente in possesso della totalità dei requisiti richiesti dalla lex specialis per partecipare alla gara, dando luogo a un raggruppamento sovrabbondante, in violazione del principio di libera concorrenza, di particolare importanza nel settore speciale oggetto della gara. Il collegio giudicante ha chiarito che l'esegesi letterale dell'art. 275, comma 2, del regolamento di attuazione del codice dei contratti (all'epoca vigente) pone in evidenza che il riferimento in misura maggioritaria riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria, e non anche il possesso dei requisiti. La finalità della disposizione è quella,

dice la sentenza, di evitare che la mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria, il che riguarda precipuamente l'impegno operativo che la medesima assume.

La norma è finalizzata a evitare che l'impresa mandataria possa assumere una posizione secondaria nell'esecuzione della prestazione. Per quel che attiene poi al

raggruppamento sovrabbondante, la sentenza richiama la giurisprudenza che ha indirettamente chiarito che un siffatto raggruppamento non è vietato in via generale dall'ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione. Da ciò la conferma della validità della partecipazione del raggruppamento temporaneo.

— © Riproduzione riservata —



Il Mise ha diffuso la circolare con le indicazioni per le domande

L'industria 4.0 trova aria

Fondi dalla Sabatini-ter. Anche per i rifiuti

DI CINZIA DE STEFANIS

Definite le modalità di presentazione delle domande di agevolazione legate alla Sabatini-ter (acquisto beni strumentali) finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'acquisto da parte delle imprese di impianti, macchinari e attrezzature. Il tutto allo scopo di realizzare investimenti in tecnologie digitali (industria 4.0) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti che possono accedere a una riserva del 20% delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2017. Per gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, il contributo statale in conto impianti è concesso con una maggiorazione del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina. Con la circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, il ministero dello sviluppo economico ha definito le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la relativa modulistica per

accedere alla maggiorazione del contributo del 30% a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2017. Ma per la piena operatività della misura maggiorata si dovrà attendere un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise che fissi la data di presentazione delle domande. Cinque sono i nuovi moduli e gli allegati (elenco dei beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575% e oneri informativi), redatti dal ministero per richiedere le agevolazioni. Parliamo dei formulari per la richiesta del contributo, della dichiarazione di ultimazione dell'investimento, della richiesta della prima quota di contributo, della dichiarazione liberatoria del fornitore, della scheda sulla tipologia degli investimenti e delle richieste di quote di contributo successive alla prima.

Caratteristiche del finan-

ziamento. Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Mise, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione. Esso, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva;
- essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

- essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene;

- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

© Riproduzione riservata



Edilizia e Territorio

17 Feb 2017

Pagamenti Pa, questione mai risolta. Il trucco degli enti: ritardare (a piacere) l'emissione del Sal

Massimo Frontera

Tra i numeri che hanno pesato negativamente sulla congiuntura 2016 delle costruzioni c'è anche il tempo medio sui pagamenti alle imprese. Dopo [l'annuncio, mercoledì 15 febbraio, dell'invio a Roma di un parere motivato da parte della Commissione europea per avere risposte sulla violazione delle regole sui tempi di pagamenti](#), la questione è tornata di attualità. Tornata di attualità ma - appunto - mai risolta.

La novità che arriva da Bruxelles rappresenta invece un aggravamento della questione, perché dopo la fase del parere motivato (che prevede ora una risposta, entro due mesi, da parte dell'Italia alle contestazioni della Commissione Ue), c'è il rischio che l'Italia venga deferita alla Corte di giustizia, con successiva irrogazione di sanzioni.

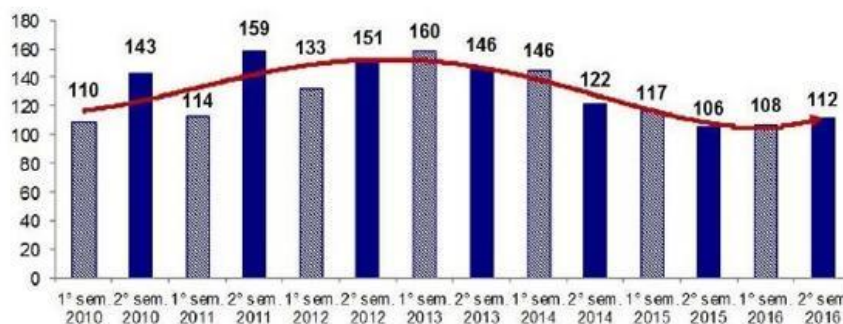
Ma l'aggravamento della situazione è soprattutto nell'economia reale. Le misure varate dal governo hanno alleviato il problema dei pagamenti ma non lo hanno risolto, almeno per quanto riguarda le imprese dell'edilizia.

L'ultima conferma del fatto che il ritardo dei pagamenti resta un problema, si ricava dall'ultima fotografia scattata dall'Ance a ottobre scorso in una indagine presso le imprese associate, poi inclusa nell'osservatorio congiunturale pubblicato a gennaio scorso. Il primo dato è che sette imprese su dieci dichiarano di avere crediti nei confronti della Pa. Ma soprattutto, «nel secondo semestre 2016, le imprese che realizzano lavori pubblici sono pagate mediamente dopo 172 giorni, vale a dire 5 mesi e mezzo dopo l'emissione degli Stati di avanzamento lavori (Sal), contro i 60 giorni previsti dalla normativa». Il tempo medio di pagamento rilevato nel secondo semestre del 2016 è «sostanzialmente identico» a quelli dei semestri precedenti. Detto in altre parole: «nel 2016 si quindi è fermata la tendenza ad un progressivo miglioramento dei tempi medi di pagamento registrata nel triennio 2013-2015, quando numerose misure sono state approvate dal Governo per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione». Eppure, riconosce l'Ance, queste misure un effetto lo hanno avuto: «tra inizio 2013 e fine 2015, si è passati da 160 a 108 giorni di ritardo, con una diminuzione pari a 48 giorni dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione».

Solo che adesso siamo da capo, perché il valore di 112 giorni medi di ritardo, registrato nel secondo semestre 2016, è infatti simile a quello di 110 giorni registrato ad inizio 2010.

RITARDO MEDIO NEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giorni medi di ritardo



Nota: Nel grafico sono indicati i ritardi medi oltre i termini fissati dalla legge: 60 giorni per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013 e 75 giorni per i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2013

Fonte: Ance - Indagini rapide aprile 2010 - ottobre 2016

L'indagine dell'Ance conferma che tra le principali cause del ritardo nei pagamenti c'è la scarsa liquidità degli enti (l'assenza di risorse in cassa è indicata dal 73% delle imprese che registrano ritardi), seguito dal mancato trasferimento dei fondi da parte di altre amministrazioni (il 69%), da situazioni di dissesto finanziario dell'ente appaltante (21%) e alla perenzione dei fondi (il 10%). Tra gli enti ritardatari, al primo posto ci sono i Comuni (83%) seguiti da Regioni e le Province (42%), municipalizzate (24%) e, infine consorzi (18%) e amministrazioni centrali (15%). Da ciò si ricava che l'aspetto più acuto del fenomeno coincide con la sua dispersione sul territorio.

I trucchetti degli enti che non vogliono pagare (puntuale)

A rendere più odiosa l'inadempienza è anche tutto l'apparato di espedienti che il committente pagatore mette in atto per dilazionare il più possibile il pagamento e, in definitiva, per eludere le norme comunitarie. «Le Pubbliche Amministrazioni - si legge infatti nel rapporto dell'Ance - continuano a mettere in atto prassi gravemente inique nei confronti delle imprese che realizzano lavori pubblici: l'85% delle imprese segnala di avere subito almeno una prassi gravemente iniqua da parte della P.A. (richiesta di ritardare l'emissione dei SAL o l'invio delle fatture: richiesta di accettare, in sede di contratto, tempi di pagamento superiori ai 60 giorni; richiesta di rinunciare agli interessi di mora in caso di ritardo) nel corso del secondo semestre 2016». In particolare, il fenomeno che sta facendo tendenza, per così dire, è proprio quello di ritardare l'emissione dei Sal o l'invio delle fatture. «Questa tendenza - fortemente lesiva dei diritti delle imprese - è stata stimolata dall'avvento della fatturazione elettronica che, insieme alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti della Pubblica Amministrazione, dovrebbe permettere al Ministero dell'Economia di monitorare quotidianamente lo stato dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Per non risultare inadempienti nei pagamenti, infatti, sempre più Pubbliche Amministrazioni tendono a forzare l'invio tardivo delle fatture per spostare artificialmente la data di scadenza delle stesse». E la legge dà anche una mano: le norme sugli appalti pubblici, infatti, non prevedono termini tassativi per l'emanazione del Sal, e siccome la data di scadenza dei pagamenti dipende dall'emissione del Sal «la normativa italiana lascia, di fatto, ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni; discrezionalità di cui le Pubbliche Amministrazioni fanno cattivo uso, ritardando volontariamente l'emanazione dei Sal per posticipare artificialmente la scadenza dei pagamenti».

17 Feb 2017

No alla revisione del subappalto: gli impiantisti schierati contro il correttivo

Giuseppe Latour

Bloccare il ritorno all'ancien régime dei subappalti. Il mondo degli impiantisti si prepara ad attaccare una delle modifiche più controverse ipotizzate dalla bozza di correttivo preparata dal Governo nei giorni scorsi: si tratta di quella che rivede l'articolo 105, modificando ancora una volta i rapporti di forza tra imprese generaliste e specialistiche nell'utilizzo dello strumento del subappalto. Se la riforma di aprile aveva rivisitato il sistema, costringendo tutti ad andare in gara costituendo raggruppamenti temporanei, il provvedimento che correggerà il Codice si rimangia quell'impostazione e torna al modello precedente.

A spiegare la posizione degli impiantisti in questa complessa vicenda è il presidente di Assisital, Angelo Carlini: «Il testo in bozza del cosiddetto correttivo al nuovo Codice dei contratti, che sta circolando in questi giorni, stravolge in maniera inaspettata il nuovo approccio alla regolazione del mercato che il Dlgs n. 50 del 2016 ha introdotto». Le scelte della riforma di aprile erano, cioè, state rivoluzionarie per il settore. «Il mancato richiamo alla categoria scorporabile ed alla categoria prevalente e la forte limitazione introdotta all'istituto del subappalto sono infatti stati accolti dal settore impiantistico, ma più probabilmente da tutte le imprese operanti nei settori specialistici, come un grande passo verso il superamento del binomio "impresa prevalente-subappaltatori", riconoscendo finalmente l'importante ruolo che l'impiantistica gioca nell'ambito della filiera delle costruzioni in qualità di partner e non più di sottoposti». Questo ha determinato, nei primi mesi di applicazione, un grande stimolo alle aggregazioni verticali tra imprese, premiando gli operatori più intraprendenti. «Purtroppo, la bozza di correttivo stravolge tutto ciò, ripristinando perfettamente la situazione cristallizzata nel vecchio Codice».

Sulla stessa linea Carmine Battipaglia, presidente di Cna impianti. «Nel correttivo vengono nuovamente inserite le definizioni di categoria prevalente e di categoria scorporabile. Tale apparente innocua novità in realtà è preludio della successiva modifica all'articolo sul subappalto, laddove si ripristina la facoltà di subappaltare il 100% di tutto ciò che non è categoria prevalente, vale a dire le categorie scorporabili».

Insomma, stop all'impostazione del Codice in vigore che «limita la possibilità di subappalto al 30% dell'importo del contratto, senza distinguere tra prevalente e scorporabile» e quindi stop alla necessità di costituire Ati o ricorrere ad altre forme di aggregazione tra imprese per far fronte alla esecuzione del contratto. «Secondo il correttivo, al contrario, l'unico limite è relativo alla categoria prevalente, reintroducendo tutti quei problemi che il libero subappalto, spesso selvaggio, aveva recato in passato». Si tratta di una «incredibile inversione di marcia», che per Battipaglia è «immotivata ed in quanto tale incomprensibile, a meno che non si riconduca alla tutela di interessi specifici di un settore prevalente che intende lucrare sulla attività dei subappaltatori».

Edilizia e Territorio

17 Feb 2017

Milleproroghe/2. Sbloccato il piano assunzioni Anas: mille nuovi dipendenti entro la fine del 2019

Giuseppe Latour

Piano di assunzioni sbloccato: i ranghi dell'Anas potranno essere rimpolpati, entro la fine del 2019, con mille nuovi dipendenti, tra ingegneri e cantonieri, come previsto dal piano industriale presentato lo scorso luglio. È l'effetto di una norma votata ieri dal Senato e inserita nel maxiemendamento alla legge di conversione del decreto Milleproroghe (decreto n. 244 del 2016). Il provvedimento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, è stato licenziato con 153 voti favorevoli e 99 contrari e adesso passa alla Camera dei deputati per un esame che dovrà essere rapidissimo: il termine massimo per la conversione è, infatti, fissato per il 28 febbraio prossimo. Nella versione che esce da Palazzo Madama ospiterà anche un allentamento dei vincoli imposti all'Anas sugli incarichi esterni di progettazione. Resta, invece, ancora in sospeso la questione del contenzioso pregresso con le imprese.

La norma sull'Anas è stata inserita all'articolo 9 del decreto e interviene con una correzione molto attesa. Si tratta, nello specifico, del recupero di una norma necessaria a portare la società fuori dai vincoli del decreto Madia sulle partecipate (Dlgs n. 175/2016), per attuare il suo piano di assunzioni. L'inserimento dell'Anas tra le società limitate dal provvedimento, a partire dal 23 settembre scorso, ha avuto un effetto di freno su uno dei punti chiave del piano industriale 2016-2019. Qui, rispetto ai 5.800 dipendenti attuali, sono previste mille assunzioni stabili, di cui 900 di personale di esercizio (sul territorio) e 100 ingegneri (o altri tecnici laureati specializzati). Un intervento strategico per la manutenzione e il presidio del territorio.

Già nelle prime bozze della legge di Bilancio 2017 era entrata una norma, poi saltata, che esentava l'Anas dagli obblighi della Madia. Ora quella novità viene di fatto recuperata, e nel decreto si legge che «al gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo». Quindi, stop al blocco delle assunzioni. Questo doppio intervento risponde al duplice obiettivo da una parte di migliorare la vigilanza sulla rete e la manutenzione ordinaria (con l'arrivo di 900 tra operai specializzati e tecnici) e dall'altra parte, con i 100 ingegneri, di aumentare la capacità di progettazione interna dell'Anas, fortemente indebolita negli ultimi dieci anni e invece più che mai indispensabile alla luce del Codice appalti 2016: la riforma in vigore da aprile, infatti, impone di mandare in gara solo progetti esecutivi.

Non è un caso, allora, che sul fronte della progettazione intervenga anche un'altra norma, che punta a sbullonare ulteriormente tutti i blocchi di spesa a carico della società per gli incarichi esterni. Il Milleproroghe adesso prevede che, per incrementare le capacità di progettazione, al gruppo non si applichino fino al 2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per la formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione. Quindi, l'Anas avrà mano libera nel conferimento di incarichi legati alla redazione degli esecutivi.

Se la partita delle assunzioni avrà un'accelerazione con questa norma, va segnalato l'ennesimo stop sul fronte dell'emendamento che avrebbe dovuto consentire di risolvere il contenzioso pregresso con le imprese di costruzioni. Un altro intervento, infatti, avrebbe dovuto consentire di sbloccare 700 milioni di

euro di fondi Anas già in cassa (ma attualmente congelati) per liquidare con accordi bonari il contenzioso in questione. Si tratta di un intervento fondamentale, secondo il presidente di Anas Gianni Armani, per mettersi alle spalle le liti degli anni passati, senza aspettare i tempi lunghi delle decisioni dei giudici.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved